



PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE AGRICOLTURA CACCIA PESCA

REGOLAMENTO PROVINCIALE

***per la concessione, il rinnovo, la trasformazione e la revoca di
Aziende Faunistico - Venatorie e di Aziende Agri – Turistico - Venatorie***

Approvato nella seduta del Consiglio Provinciale del 16/07/03

Atto n 55

SEZIONE I[^]

Finalità, principi e disposizioni generali.

Art. 1

Territorio destinato a gestione privata della caccia

1. Il territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinato alle aziende venatorie, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, è riservato secondo modalità stabilite dalla pianificazione faunistica venatoria provinciale, preferibilmente con oscillazioni pari ad un massimo dell'uno per cento, nella misura dell' 8% alle aziende faunistico-venatorie, per il 6% alle aziende agri-turistico-venatorie e per l'uno per cento ai centri privati di produzione naturale di fauna selvatica.
1. bis. La Provincia si dovrà adeguare, nel corso di quattro anni dall'approvazione del seguente regolamento, ai parametri di cui al comma precedente attraverso la revisione del proprio Piano Faunistica Venatorio Provinciale.
2. Ove la superficie di territorio agro-silvo-pastorale provinciale, complessivamente destinato all'esercizio venatorio a gestione privata, a causa delle dimensioni delle strutture già esistenti, superi il limite del 14% si procederà al recupero della quota eccedente utilizzando:
 - ✓ Il territorio delle aziende le cui concessioni non hanno usufruito della conferma di cui all'art 35 del presente regolamento;
3. Qualora il recupero del territorio, come sopra descritto, non risulti ancora sufficiente, la Provincia procederà alla ripermutazione delle aziende esistenti in proporzione alla loro consistenza ettariale, garantendo comunque una delimitazione territoriale sulla base di confini naturali e catastali ed escludendo da tale riduzione:
 - ✓ Le aziende che abbiano già subito contrazioni territoriali, almeno pari alla relativa quota parte, a seguito della realizzazione di nuovi istituti faunistici o di tutela;
 - ✓ Le aziende che per effetto di tale riduzione scenderebbero sotto la dimensione minima territoriale di cui all'art 2 del presente regolamento;
 - ✓ Le aziende faunistico-venatorie che chiedano la trasformazione in aziende agri-turistico-venatorie.

Art. 2

Dimensioni e tabellazione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico - venatorie

1. Le aziende faunistico-venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 400 ettari. Le aziende agri-turistico-venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 200 ettari.
2. Il perimetro delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie deve essere delimitato, a cura del titolare della concessione, con tabelle recanti, oltre

al nome dell'azienda e alla dizione "Provincia di Viterbo", rispettivamente la scritta "Azienda faunistico-venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati. (Articoli 32 e 33 della L.R. 17/95)" o " Azienda agro-turistico-venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati. (Articoli 32 e 33 della L.R. 17/95)". Le suddette tabelle debbono essere collocate lungo tutto il perimetro dell'azienda e negli accessi delle strade interne ad un'altezza di almeno metri 3 ed a distanza tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva e comunque a distanza non superiore a 150 metri l'una dall'altra. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità e non devono essere apposte su sostegni vivi.

Generalità

Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Art. 3

Concessioni

1. La Provincia, su richiesta dei soggetti interessati, entro i limiti di territorio agro-silvo-pastorale provinciale previsto dall'art. 1 del presente regolamento, autorizza:

- a) le concessioni di aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 32, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, senza fini di lucro e finalizzate alla conservazione, al ripristino, all'organizzazione, al miglioramento degli ambiti naturali per l'incremento della fauna selvatica, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica regionale, alla fauna europea ed a quella acquatica;
- b) le concessioni, a fini di impresa agricola, di aziende agro-turistico-venatorie di cui all'art. 32, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17;
- c) il rinnovo delle concessioni;
- d) la trasformazione di aziende faunistico-venatorie in aziende agro-turistico venatorie.

La Provincia dispone inoltre la revoca delle concessioni, nonché la conferma di azienda faunistica venatoria ai sensi dell'art 29 della "Disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie" approvato con delibera G.R. n. 6091 del 29.12.99.

Art. 4

Soggetti che hanno titolo alla richiesta della concessione

1. Possono ottenere la concessione di nuove aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, anche gli Enti locali interessati per territorio.
2. La concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agro-turistico-venatoria viene rilasciata prioritariamente:
 - ai proprietari singoli o associati o consorziati dei fondi su cui dovrà sorgere l'azienda;
 - ai conduttori singoli o associati o consorziati dei fondi su cui dovrà sorgere l'azienda;
3. Nel caso di conduzione, il titolo di possesso, per essere valido ai fini della concessione di azienda, deve avere la durata di almeno sette anni per le AA.FF.VV. e sei anni per le altre o, in caso di minore durata, il consenso da parte del proprietario
4. Al fine di tutelare il patrimonio faunistico venatorio aziendale esistente, in caso di morte o impossibilità da parte del titolare a perseguire le finalità per le quali la concessione è rilasciata, con esclusione dei casi previsti dall'art 6, la stessa può essere trasferita durante il periodo di validità temporale per successione *mortis causa* agli eredi, ovvero su volontà del concessionario a procuratori, direttori e altre figure in possesso delle capacità tecniche di gestione dell'azienda faunistica venatoria.
5. In tali casi il trasferimento è efficace solo dopo l'adozione del relativo provvedimento da parte della Provincia cui competerà di vagliare l'idoneità del nuovo soggetto al perseguimento delle finalità poste a fondamento della concessione in essere. La concessione mantiene l'originaria durata e ad essa si applicano le procedure previste dall'art 9 per i rinnovi.

Art. 5

Durata della concessione

1. La concessione di azienda faunistico-venatoria ha la durata di 7 anni, quella di azienda agro-turistico-venatoria di sei anni e sono rinnovabili alla scadenza. La concessione, anche se rilasciata nel corso dell'anno solare, scade alla data del 31 dicembre.

Art. 6

Modalità di costituzione dei consorzi e delle associazioni tra agricoltori

1. Nei consorzi e/o nelle associazioni i rapporti e le regolamentazioni tra le parti sono demandati agli accordi associativi. Nei consorzi e /o associazioni tra agricoltori resta ferma la rappresentatività di ogni proprietario e/o conduttore.
2. Nello statuto del consorzio e/o dell'associazione, tra l'altro, devono essere indicati:

- le finalità, che nel caso di Azienda faunistica venatoria non possono essere di lucro;
 - i diritti e doveri dei consorziati e/o associati;
 - il rappresentante legale del consorzio e/o dell'associazione;
 - i diritti ed i doveri del legale rappresentante del consorzio e/o dell'associazione e le norme per la sua sostituzione;
 - le cause di inadempienza per le quali può essere sostituito il legale rappresentante del consorzio e/o dell'associazione e la possibilità di recesso da parte del socio;
 - la durata del consorzio e/o dell'associazione che deve essere non inferiore a quella della concessione di azienda;
 - le modalità di rinnovo del consorzio e/o dell'associazione ovvero le cause di scioglimento.
3. Nel decreto di concessione il legale rappresentante, pro-tempore, del consorzio e/o dell'associazione è designato ad ogni effetto di legge come concessionario. In caso di mutamento del rappresentante legale nei termini e con le modalità previste dallo statuto durante la durata della concessione, la stessa è trasferita automaticamente in capo al nuovo titolare. La formalizzazione del trasferimento si avrà in sede di rinnovo di concessione.
 4. Ogni modifica degli organi di rappresentanza e di amministrazione, nonché dei patti sociali va comunicata tempestivamente alla Provincia.

Art. 7

Distanza tra due Istituti a gestione privata della caccia

1. La distanza minima tra due nuovi istituti a gestione privata della caccia deve essere non inferiore a 500 m.

Art. 8

Modalità di rilascio della concessione

1. Nel provvedimento di nuova concessione dell'azienda devono essere, tra l'altro, necessariamente indicati:

la denominazione dell'azienda, l'ubicazione della stessa (Comune e località), la superficie totale dei terreni costituenti il territorio aziendale, la superficie degli eventuali ettari ricadenti in zone per le quali esistono agevolazioni tributarie. Devono, inoltre, essere indicate, le generalità anagrafiche del titolare e/o legale rappresentante se persona giuridica, il codice fiscale o la partita I.V.A. e le eventuali prescrizioni tecnico-amministrative. Il rilascio della concessione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, da parte dell'intestatario della concessione, della tassa di concessione regionale.
2. Qualora la richiesta di concessione di azienda attenga a territori ricadenti sotto la competenza di più Province, queste procedono d'intesa nell'istruttoria della

domanda. Il provvedimento di autorizzazione della concessione sarà di competenza della Provincia ove ricade il maggior numero di ettari di territorio aziendale.

Art. 9

Rinnovo delle concessioni

1. I proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale che non intendono, alla scadenza della concessione, consentire sul proprio terreno l'attività venatoria a gestione privata, devono presentare domanda a mezzo raccomandata A/R, al competente Servizio della Provincia e per conoscenza al concessionario dell'azienda, almeno dieci mesi prima della scadenza della concessione stessa, a pena di irricevibilità. Ai fini del rispetto del citato termine fa fede il timbro di spedizione.
2. Il concessionario, preso atto delle eventuali richieste di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata comunica, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo, che deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, pena l'irricevibilità, quali fondi sono stati esclusi dal comprensorio aziendale. Ai fini della vigenza dell'azienda, la superficie a disposizione dell'attività venatoria, al momento della richiesta di rinnovo della concessione deve, comunque, essere non inferiore a 400 ettari per le aziende faunistico venatorie ed a 200 ettari per le aziende agro-turistico-venatorie ed idonea al raggiungimento delle finalità naturalistiche e faunistiche venatorie previste dalla normativa vigente, con possibilità di attuare le procedure di cui all'art. 20. Qualora non si raggiungano i limiti ai fini del rinnovo della concessione di cui al periodo precedente, nei relativi territori non è possibile il rilascio di nuove concessioni dello stesso tipo per un periodo pari a quello previsto per la concessione stessa.
3. I fondi per i quali è stata manifestata dal proprietario e/o conduttore, nei modi e nei tempi stabiliti dalle presenti disposizioni provinciali, la volontà di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata, e che non possono essere sottratti dalla superficie aziendale in quanto interclusi da territorio aziendale, sono:
 - interdetti all'esercizio venatorio;
 - segnalati mediante l'apposizione, a cura del concessionario, di tabelle, esenti da tasse, specificanti il divieto di caccia;
 - soggetti alle disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, lett. b della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17:
4. Il proprietario e/o conduttore del fondo, in qualsiasi momento, può revocare la richiesta di esclusione dall'esercizio venatorio dandone comunicazione al concessionario che può chiedere nuovamente alla Provincia l'inclusione nell'azienda del fondo stesso.
5. La richiesta di rinnovo della concessione può essere presentata anche senza la documentazione attestante lo stato dell'azienda, prevista dal presente regolamento, qualora il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità ai sensi del D. Lgs. 445/2000, che "nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto".
6. Il provvedimento di rinnovo della concessione, o l'eventuale diniego, deve essere adottato dalla Provincia entro la data di scadenza della concessione. Qualora la Provincia non si sia pronunciata entro tale data, l'azienda, fino all'emanazione del

provvedimento, s'intende provvisoriamente rinnovata alle stesse condizioni della concessione in scadenza, fatte salve le eventuali richieste di esclusione dall'esercizio venatorio presentate dai proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale e purché:

- la domanda, presentata nei termini, sia stata corredata di documentazione conforme a quanto previsto dal presente regolamento;
- sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale prevista per il rinnovo dell'azienda.

Art. 10

Revoca della concessione

1. La Provincia può revocare la concessione, sentito il parere dell'INFS, oltre che ai sensi e per gli effetti del regime sanzionatorio previsto dalla sezione IV della "Disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie" approvato con delibera G. R. n. 6091 del 29.12.99, anche qualora venga accertata la perdita dei requisiti e delle finalità previste dall'art. 32, comma 1, della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 e dal presente regolamento, nonché per il verificarsi di ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Art. 11

Esercizio venatorio

1. L'attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-turistico-venatorie è consentita al titolare della concessione ed alle persone da questi autorizzate, nel rispetto delle norme della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, delle disposizioni previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, dal disciplinare regionale di cui al D.G.R. n. 6091/99, dal presente Regolamento e dal calendario venatorio regionale annuale. L'esercizio venatorio, comunque, non è consentito nelle giornate di silenzio venatorio.
2. Nelle aziende faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio alle specie di indirizzo faunistico, è consentito secondo le previsioni del piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale di cui all'art. 15 del disciplinare regionale di cui al D.G.R. n. 6091/99, mentre, per le specie non comprese in detto piano, l'esercizio venatorio è soggetto alle limitazioni stabilite dal calendario venatorio.
3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito durante tutta la stagione venatoria, esclusivamente su fauna selvatica d'allevamento.
4. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, la pressione venatoria deve essere compatibile con l'indice di densità venatoria stabilita nel Piano faunistico venatorio regionale riferito alla provincia di Viterbo. Nel computo del numero dei cacciatori non vengono considerati i cacciatori che partecipano alle battute di caccia alla fauna selvatica ungulata.

Art. 12

Registro e blocco permessi

1. Il concessionario di azienda faunistico-venatoria e/o di azienda agro-turistico-venatoria deve tenere un apposito registro, vidimato preventivamente dalla Provincia, su cui devono essere annotate le operazioni d'immissione, di abbattimento selettivo e di caccia.
2. I permessi giornalieri di caccia, devono essere composti di almeno tre parti uguali, di cui una parte rimane al concessionario e due parti vengono consegnate al cacciatore. Alla fine della giornata di caccia il cacciatore ha l'obbligo di restituire una delle due parti al concessionario, debitamente compilata, dalla quale risultino il numero e le specie di capi prelevati, al fine di consentire al titolare della concessione le prescritte registrazioni. La terza parte del permesso, debitamente compilata resterà al cacciatore al fine di giustificare, al di fuori dell'azienda, la fauna regolarmente abbattuta.
3. Per consentire i dovuti controlli amministrativi, il titolare della concessione deve comunicare alla Provincia il luogo preciso in cui sono conservati il predetto registro, il blocco permessi e la documentazione aziendale, nonché il luogo dove notificare gli atti e le comunicazioni relativi all'Azienda Faunistica

Art. 13

Statistica movimento fauna selvatica nel comprensorio aziendale

1. Il registro con le annotazioni di cui all'art. 12 deve essere consegnato entro 30 giorni dalla fine di ogni stagione di caccia, al competente Servizio della Provincia per la statistica sulle operazioni di immissione, di abbattimento selettivo e di caccia. Al termine delle registrazioni il registro dovrà essere restituito ai rispettivi concessionari.

Art. 14

Battute di caccia agli ungulati

1. Per le battute agli ungulati, il concessionario, in luogo del permesso nominativo, può, per ciascuna battuta, redigere l'elenco dei partecipanti con a fianco gli estremi del porto d'armi. Tale documento, firmato dal concessionario o da incaricato dallo stesso, deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante la battuta. Il numero dei capi abbattuti di detta fauna selvatica, oltre ad essere annotato sul registro, deve essere riportato, al termine della battuta, anche sul documento suddetto.
2. Per le battute di caccia al cinghiale si applicano le stesse misure di sicurezza previste dal Regolamento provinciale per la caccia al cinghiale

Art. 15

Tasse di concessione regionale

1. Le concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agro-turistico-venatoria sono soggette a tassa di concessione regionale. Il titolare della concessione deve trasmettere l'attestazione di versamento in originale all'Assessorato Regionale Economia e Finanza, Settore Finanza e Tributi (o al corrispondente Ufficio Provinciale qualora la riscossione di dette tasse sia attribuita alle Amministrazioni Provinciali), nonché copia della stessa all'Ufficio Caccia della Provincia di Viterbo.

Art. 16

Oneri per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole

1. Sono a carico del titolare della concessione di azienda faunistico-venatorie o di azienda agro-turistico-venatorie gli oneri per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica, nei fondi inclusi all'interno delle aziende, ai sensi dell'art. 42, comma 4 lettera a), della Legge 2 maggio 1995, n.17;
2. Le modalità, i tempi ed i criteri e le procedure per la corretta determinazione del risarcimento sono quelli stabiliti dal protocollo d'intesa previsto dall'art. 6 del D.G.R. n. 6091/99.
3. In caso di contenzioso sulla misura del risarcimento dei danni la controversia in via amministrativa è devoluta ad un collegio arbitrale costituito presso la Provincia e composto da due arbitri nominati dalle parti e da un terzo con funzione di presidente nominato dalla Provincia. Il collegio arbitrale si esprime sul contenzioso entro sessanta giorni. Sono fatte salve tutte le altre azioni a tutela di interessi. In caso di non ottemperanza al deliberato del Collegio arbitrale si procederà alla sospensione della concessione per un periodo di tre mesi; trascorsi i quali in caso di ulteriori inottemperanze si procederà alla revoca della concessione.

Art. 17

Incentivi per l'utilizzo dei fondi rustici

1. Per l'utilizzo dei fondi inclusi nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-turistico-venatorie, sono dovuti ai proprietari e/o possessori dei terreni, incentivi per il miglioramento ambientale nelle forme e nella misura determinate ai sensi dell'art. 33- comma 3, della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17.
2. Le modalità, i tempi ed i criteri e le procedure per la corretta determinazione degli incentivi da corrispondere ai proprietari e/o ai conduttori dei fondi per il miglioramento ambientale delle aziende sono quelli stabiliti dal protocollo d'intesa previsto dall'art. 7 del D.G.R. n. 6091/99.

Art. 18

Vigilanza venatoria all'interno delle aziende

1. La vigilanza venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie o delle aziende agro-turistico-venatorie è di competenza del personale previsto dall'art. 27 della Legge n. 157/92 e dall'art. 43 della L.R. n. 17/95, nonché dall'art 8 della disciplina regionale. Il Concessionario, ai fini della salvaguardia dei propri diritti, può nominare guardie giurate alle sue strette dipendenze.

Art. 19

Validità habitat aziendali

1. L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, in caso di contenzioso, sorto tra il concessionario e la Provincia, su valutazioni di carattere tecnico-scientifico inerenti alla validità degli habitat aziendali, dei programmi di conservazione e ripristino ambientale e di produzione faunistica, dei piani di assestamento ambientale e faunistico-venatorie e dei programmi economici e di gestione, esprime il proprio parere in merito, parere che è, a tutti gli effetti, vincolante.

Art. 20

Modifiche della superficie aziendale

1. La Provincia, su richiesta del concessionario, sentito il parere dell'INFS, può autorizzare, per motivate ragioni, durante il periodo di durata della concessione o al momento del suo rinnovo, l'ampliamento e la permuta o la riduzione del territorio aziendale, purché all'atto della richiesta il territorio a disposizione del concessionario abbia la superficie minima prevista dalla legge. In caso di modifica della superficie aziendale non superiore al 10% dell'intero territorio aziendale, il parere dell'INFS può essere omissivo, qualora il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale ritenga le modificazioni stesse non rivestire carattere determinante per le finalità aziendali.
2. Allo stesso modo può essere omissivo il parere dell'INFS per tutte le modifiche in riduzione apportate ai sensi dell'art 1, comma 2 del presente regolamento

SEZIONE II[^]

Aziende - Faunistico - Venatorie

Art. 21

Domanda di concessione

1. La domanda di nuova concessione di azienda faunistico-venatorie, deve essere presentata, in carta legale o legalizzata, alla Provincia competente per territorio, corredata della seguente cartografia da prodursi in quattro copie:

- a) quadro d'unione delle planimetrie catastali;
- b) rappresentazione cartografica, su base carta tecnica regionale in scala 1:10.000, dei terreni che s'intende vincolare con specificata l'esatta superficie territoriale della costituenda azienda e la relativa superficie agro-silvo-pastorale, accompagnata dall'elenco delle particelle catastali e da dichiarazioni sostitutive dai quali si evinca la destinazione del territorio con a fianco l'estensione dei terreni e il proprietario o possessore corrispondente;

e dai seguenti documenti da prodursi in tre copie:

- c) dichiarazioni a firma dei proprietari e/o possessori dei terreni che entrano a far parte dell'azienda da cui risultino:
 - le indicazioni catastali necessarie all'identificazione dei terreni stessi;
 - il titolo di proprietà e/o di possesso;
 - il consenso al richiedente l'istituzione dell'azienda per l'utilizzazione dei terreni per almeno sette anni;
- d) nel caso di persone giuridiche: atto costitutivo, statuto, certificato di vigenza, deliberazione dell'organo competente per statuto con la quale si incarica il legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari; per gli Enti pubblici delibera dell'organo competente per statuto con la quale si approva l'iniziativa e si dà incarico al legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- e) programma poliennale di conservazione e ove necessario di ripristino ambientale e di assestamento faunistico di cui all'art. 23 del presente regolamento
- f) piano di prelievo venatorio per il primo anno di attività delle aziende faunistico-venatorie, elaborato dal richiedente la concessione sulla scorta della stima delle specie stanziali presenti in azienda, effettuata a cura del concessionario.
- g) per le aziende situate nelle zone montane, depresse e/o svantaggiate autocertificazione attestante la classificazione dei territori comunali secondo le zone suddette. Si considerano montani i territori classificati tali ai sensi della Legge 31 gennaio 1994, n.97; si considerano svantaggiati i territori classificati tali ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni; si considerano depressi i territori classificati tali ai sensi della Legge 22 luglio 1966, n.614;

2. La documentazione, di cui al comma 1, lettere a) , b), deve essere datata e sottoscritta da un tecnico e dal concessionario che attesti sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati e delle informazioni forniti

3. Il consenso, di cui al comma 1, lettera c), é vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata della concessione e per gli eventuali successivi rinnovi, salvo eventuale richiesta di esclusione ai sensi dell'art 9.

4. Le aziende faunistico-venatorie già esistenti alla data di approvazione della Legge Regionale n.17 del 2.5.1995, e prorogate ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 26/97 su richiesta del concessionario, possono essere trasformate in aziende agri-turistico-venatorie, purché presentino le caratteristiche ambientali ed i requisiti previsti dall'art. 32 della predetta Legge Regionale e fermo restando che il concessionario adegui la documentazione esistente agli atti con quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 22

Trasformazione di azienda faunistico venatoria in azienda agri-turistico-venatoria

1. La Provincia, su richiesta dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie, compatibilmente con le previsioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale e sulla base di parere espresso dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può procedere alla trasformazione di un'azienda faunistico-venatoria in azienda agri-turistico-venatoria qualora l'azienda stessa non persegue più le finalità previste dalla legge, fatto salvo il consenso per l'accettazione della trasformazione da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale.

Art. 23

Programma di conservazione e ripristino ambientale e d'asestamento faunistico

1. Il richiedente la concessione di azienda faunistico-venatoria, stante la finalità, di conservazione ambientale e faunistica, deve presentare, contestualmente alla richiesta stessa, un programma poliennale di conservazione e, ove necessario, di ripristino ambientale e di asestamento faunistico. Detto programma deve contenere

a) la descrizione delle caratteristiche ambientali del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria, la ripartizione colturale e zootecnica , l'estensione delle aree boschive, di bacini artificiali, di zone umide naturali e di aree ad incolto, nonché di terreni che, eventualmente, usufruiscono di contributi pubblici per fini ambientali;

b) la descrizione degli opportuni interventi di ripristino, conservazione e gestione ambientale che si intendono realizzare, con particolare riferimento a quelli a fini faunistici;

c) la caratterizzazione faunistica degli ambienti, per i quali viene esercitata la tutela, riguardante le specie faunistiche, sia quelle presenti stabilmente sia quelle di transito;

d) l'elenco delle specie determinanti l'indirizzo faunistico e naturalistico di cui al punto c), le immissioni di specie selvatiche con specificazione delle finalità perseguite

(reintroduzione e ripopolamento) ed i quantitativi annui di soggetti che si intendono liberare;

e) le indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con precisazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente;

2. I concessionari delle aziende possono essere autorizzati dalla Provincia, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, a programmare interventi specifici di miglioramento e di ripristino ambientale, necessari per la conservazione delle specie a rischio d'estinzione e per ricreare le condizioni al reinserimento di specie autoctone storicamente presenti.
3. Il programma, di cui ai commi precedenti, deve essere predisposto da tecnici competenti e abilitati.

Art. 24

Piano d'assestamento e miglioramento ambientale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il titolare della concessione presenta alla Provincia la relazione annuale, in coerenza con il programma presentato al momento della richiesta della concessione contenente:
 - descrizione degli interventi di recupero e valorizzazione ambientale realizzati nell'anno precedente;
 - eventuali proposte di nuovi interventi utili all'incremento delle specie presenti.
2. Nelle aziende faunistico-venatorie il cui territorio comprende almeno 100 ettari con caratteristiche palustri, il piano di assestamento e miglioramento ambientale deve prevedere anche interventi di conservazione e/o di eventuale ripristino dell'habitat, quali:
 - creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque;
 - controllo degli inquinamenti e dello sviluppo della vegetazione;
 - ripulitura dei fondali per il mantenimento di un livello medio delle acque favorevole agli uccelli acquatici e limicoli;
 - creazione di invasi per i periodi di siccità;
 - realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione;
 - risemina della vegetazione sommersa e ripariale.
3. La relazione di cui al comma 1, viene approvata dalla Provincia entro 60 giorni dalla data di presentazione. Copia del provvedimento d'approvazione o di reiezione deve essere trasmessa al titolare della concessione.

Art. 25

Stima delle consistenze faunistiche

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il concessionario dell'azienda faunistico-venatoria, deve presentare alla Provincia la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell'azienda, predisposta da tecnici competenti e abilitati ai fini dell'approvazione del piano di assestamento e miglioramento ambientale previsto dall'art. 31.
2. Detta stima deve essere effettuata previo invito da concordarsi almeno 15 gg. prima con la Provincia per la partecipazione alla verifica delle consistenze faunistiche con la presenza del proprio personale. La Provincia si riserva di effettuare visite di stima e consistenza, senza preavviso.

Art. 26

Immissioni a scopo di reintroduzione e ripopolamento

1. Le immissioni da effettuarsi entro il termine stagionale del 31 agosto e previste nel Programma di conservazione e ripristino ambientale e d'assestamento faunistico, di cui all'art. 23, devono essere riportate dal concessionario nel piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale, di cui all'art. 31
2. Qualora, per eventi eccezionali, fosse necessario il ricorso ad interventi non previsti nel Programma di conservazione e ripristino ambientale e d'assestamento faunistico, gli stessi si potranno effettuare purché abbiano avuto un nulla osta da parte della Provincia, fermo restando il termine fissato, per le immissioni, dalle vigenti norme di legge.
3. Per le immissioni di cui ai commi precedenti deve essere richiesta la presenza del personale della Provincia, competente in materia, che redigerà formale verbale. Dette immissioni possono essere effettuate, nel periodo compreso fra la data di chiusura della caccia nelle singole aziende ed il termine stabilito dalle vigenti norme di legge, previa comunicazione a mezzo telegramma o fax da trasmettere alla Provincia almeno 4 giorni prima della data stabilita per le immissioni stesse. La fauna selvatica da immettere nelle aziende, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, deve provenire esclusivamente, oltre che dalle strutture produttive interne all'azienda previste dal presente regolamento e dal disciplinare regionale, da allevamenti nazionali autorizzati, ai sensi dell'art. 17 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 e dalle relative leggi regionali di recepimento, ovvero, in caso di fauna selvatica introdotta dall'estero, dalle ditte di cui all'art. 20 della stessa legge.

Art. 27

Strutture produttive e di ambientamento

1. Il titolare della concessione, avuto riguardo alle caratteristiche morfologico-ambientali del territorio aziendale, in osservanza alle finalità previste dalla normativa vigente e secondo le necessità della fauna presente, può costituire e/o adeguare

strutture produttive naturali ed artificiali, quali: piccoli appezzamenti di terreno destinati a colture a perdere, mangiatoie e beverini artificiali, invasi naturali e laghetti artificiali per facilitare la sosta della fauna acquatica, voliere e locali di isolamento, recinti di ambientamento, di stabulazione, di prelievo e simili per interventi integrativi di assestamento faunistico.

2. La Provincia può autorizzare, per il raggiungimento delle finalità proprie dell'azienda, nei quantitativi necessari al compimento dei ripopolamenti programmati, l'impianto di strutture recintate all'interno dell'azienda stessa per la produzione in cattività di fauna selvatica autoctona da destinare anche al ripopolamento dell'azienda stessa; in tali zone la caccia è vietata. L'allevamento in cattività di specie faunistiche nell'ambito delle aziende, avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni tecnico-sanitarie previste dalla normativa vigente.
3. Le strutture di cui ai precedenti commi, destinate alla valorizzazione ambientale, se non previste, nel programma di cui all'art. 23 e/o nel piano di cui all'art. 31, dovranno essere comunicate dal concessionario alla Provincia competente per territorio, che tramite personale tecnico incaricato, ne accerta la regolarità disponendone la rimozione in caso di inadempienze alle disposizioni di legge.
4. La fauna destinata al ripopolamento, presente nelle strutture di cui al comma 2, deve essere registrata e munita di documentazione che ne attesti la provenienza.
5. Allevamenti in cattività finalizzati al ripopolamento dell'azienda possono essere autorizzati dalla Provincia all'interno del perimetro aziendale, fermi restando gli obblighi tecnico-sanitari ed amministrativi previsti per dette tipologie dall'art. 19 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17.

Art. 28

Strutture recintate all'interno delle aziende faunistico-venatorie.

1. La Provincia, oltre alle strutture recintate di cui all'art. 27, può autorizzare recinti, di ampiezza non inferiore a 20 ettari, destinati alla caccia agli ungulati, all'interno dei quali, fatta eccezione per la specie volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nel periodo di utilizzazione. Tali periodi devono essere indicati nel piano di prelievo annuale di cui all'art. 31.

Art. 29

Costruzione di strutture per gli appostamenti

1. I concessionari di azienda faunistico-venatoria, con il consenso del proprietario e/o conduttore dell'area interessata, possono costruire strutture permanenti, quali palchetti ed altane, per la caccia agli ungulati e ai colombacci, in conformità alle leggi in relazione ai richiami vivi e alle distanze, e ad altre norme vigenti.

Art. 30

Aree cinofile per l'addestramento e l'allenamento dei cani

1. Nelle Aziende faunistico-venatorie, la Provincia, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani e l'educazione cinofila dei cacciatori, può autorizzare, su richiesta del concessionario, la costituzione di aree cinofile aventi una superficie non superiore a 200 ettari, delimitate da tabelle con la scritta "Azienda faunistico-venatoria – Area cinofila", nelle quali è consentita l'attività cinogenetica su selvaggina naturale senza sparo nel periodo non consentito all'attività venatoria, nel rispetto delle norme di cui all'art 17 della L. R. 17/95.
2. Nell'intero comprensorio delle Aziende faunistico venatorie l'allenamento e l'addestramento dei cani è inoltre consentito, previa autorizzazione scritta del concessionario, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale, secondo le modalità previsti dall'art. 34 comma 10 dalla Legge Regionale n. 17/1995; del pari è sempre consentito l'esercizio del falco a volo con l'impiego di animali di allevamento.
3. La Provincia può autorizzare gare cinofile per cani da caccia con il consenso dei concessionari per cani da caccia, anche non iscritti nei libri genealogici dell'ENCI; La richiesta deve essere presentata alla Provincia almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione cinofila. Durante le gare è sempre vietato lo sparo.

Art. 31

Piano di prelievo venatorio e d'assestamento faunistico annuale

1. Il piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale, unitamente alla relazione annuale di assestamento faunistico di cui all'art. 24 deve essere presentato dal concessionario, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Provincia che deve approvarlo entro 60 giorni dalla data di presentazione. In mancanza di determinazioni entro tale termine, senza che sia intervenuta comunicazione alcuna al titolare della concessione, il piano si intende approvato. Copia del provvedimento d'approvazione o di reiezione deve essere trasmessa al titolare della concessione.
2. Il piano, elaborato dal concessionario nell'osservanza del modello tipo, modello che sarà concordato tra Provincia e Regione, sentita l'associazione regionale riconosciuta dei concessionari di cui all'art. 34, comma 5 della Legge 157/92, deve contenere:
 - a) la stima delle consistenze delle specie stanziali presenti in azienda;
 - b) le eventuali variazioni in ordine alle immissioni previste nel programma di cui all'art. 23, comma 2, lettera d);
 - c) elenco e qualità delle specie di fauna selvatica di indirizzo faunistico, per le quali si chiede l'autorizzazione al prelievo venatorio.
2. Gli indici medi di presenza ottimale, per specie, sono quelli stabiliti dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, proporzionati all'estensione dell'habitat aziendale.
3. Il programma di cui al comma 1, e la stima delle consistenze faunistiche nell'azienda devono essere predisposti da tecnici competenti e abilitati.

Art. 32

Controllo delle popolazioni faunistiche

1. Nelle aziende faunistico-venatorie, su richiesta del Concessionario, per i casi previsti dall'art. 34 e dall'art. 35, comma 2 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, la Provincia provvede al controllo delle specie di fauna selvatica, autorizzando piani di abbattimento selettivo anche agli ungulati.
2. Il controllo delle popolazioni di volpe, cornacchia grigia e gazza viene esercitato nei casi in cui gli indici di presenza, nelle aziende faunistico-venatorie, superino quelli medi ottimali indicati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Art. 33

Attività venatoria nelle Aziende faunistico-venatorie in aree contigue

1. L'esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ricadenti all'interno delle aree contigue alle aree naturali protette, di cui all'art. 10 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, potrà svolgersi nella forma di caccia controllata, secondo specifica disciplina di accesso e di funzionamento previsto dalla normativa vigente.

Art. 34

Circolazione veicoli

1. Nelle aziende faunistico-venatorie si applicano le norme previste dall'art. 1 lettera g) della Legge Regionale 30 marzo 1987, n. 29, concernenti la disciplina dei veicoli fuoristrada.

Art. 35

Norme di salvaguardia

1. I concessionari delle aziende faunistico-venatorie le cui concessioni sono state prorogate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26/97, in quanto alla data del 01.02.98 mantenevano, ai sensi del D.C.R. n. 450/98, una base territoriale idonea e che intendono proseguire nell'attività, devono presentare domanda di conferma di azienda faunistico-venatoria o domanda di trasformazione in azienda agri-turistico-venatoria, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di funzionamento di cui al D.G.R. n. 6091/99 pubblicato il 29.01.2000, anche senza la documentazione di rito prevista dall'art. 21 del presente regolamento. Entro e non oltre 90 giorni dall'esecutività del presente regolamento dovrà comunque essere presentata la documentazione in tre copie di seguito elencata. Se entro tale data la documentazione prescritta non dovesse essere pervenuta, la concessione può essere sospesa sino alla completa regolarizzazione di quanto richiesto:

- quadro d'unione delle planimetrie catastali;
- rappresentazione cartografica, su base carta tecnica regionale in scala 1:10.000, dei terreni facenti parte il confine aziendale con specificata l'esatta superficie territoriale dell'azienda e la relativa superficie agro-silvo-pastorale, accompagnata da auto dichiarazioni sostitutive dai quali si evinca per ogni particella catastale la destinazione del territorio con a fianco l'estensione dei terreni e il proprietario o possessore corrispondente, nonché con l'indicazione dei terreni regolarmente disdettati ai sensi dell'art 5 della Legge Regionale n. 26/97;

e dai seguenti documenti da prodursi in tre copie:

- nel caso di persone giuridiche: atto costitutivo, statuto, certificato di vigenza, deliberazione dell'organo competente per statuto con la quale si incarica il legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari; per gli Enti pubblici delibera dell'organo competente per statuto con la quale si approva l'iniziativa e si dà incarico al legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - programma poliennale di conservazione e ove necessario di ripristino ambientale e di assestamento faunistico di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - piano di prelievo venatorio per l'anno in corso di attività delle aziende faunistico-venatorie, elaborato dal richiedente la concessione sulla scorta della stima delle specie stanziali presenti in azienda, effettuata a cura del concessionario;
 - per le aziende situate nelle zone montane, depresse e/o svantaggiate, autodichiarazione attestante la classificazione dei territori comunali secondo le zone suddette. Si considerano montani i territori classificati tali ai sensi della Legge 31 gennaio 1994, n.97; si considerano svantaggiati i territori classificati tali ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni; si considerano depressi i territori classificati tali ai sensi della Legge 22 luglio 1966, n.614.
2. Le disdette presentate ai sensi dell'art 5 della Legge Regionale 26/97 dai proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, sono da valutare come richieste di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata.
 3. L'atto di conferma conferisce alla concessione la durata di sette anni a far data 4 febbraio 2000, data di pubblicazione sul B.U.R.L. delle direttive regionali. Alla termine di detto periodo si applicano le procedure previste dall'art 9 per i rinnovi.

SEZIONE III[^]

Aziende Agri –Turistico - Venatorie

Art. 36

Caratteristiche generali

1. Le aziende agro-turistico-venatorie sono istituite ai fini di impresa agricola, devono preferibilmente essere situate in aree di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole preferibilmente ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni.
2. Le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive debbono, ai sensi del art. 32, comma 3, della Legge 2 maggio 1995, n.17, comprendere bacini artificiali ed utilizzare esclusivamente, per l'attività venatoria, fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
3. La concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agro-turistico-venatoria viene rilasciata unicamente:
 - ai proprietari singoli o associati o consorziati dei fondi su cui dovrà sorgere l'azienda;
 - ai conduttori singoli o associati o consorziati dei fondi su cui dovrà sorgere l'azienda.

Art. 37

Rilascio della concessione

1. La domanda di concessione di azienda agro-turistico-venatoria, deve essere presentata, in carta legale o legalizzata, alla Provincia, corredata della seguente cartografia da prodursi in quattro copie:
 - a) quadro d'unione delle planimetrie catastali;
 - b) rappresentazione cartografica, su base carta tecnica regionale in scala 1:10.000, dei terreni che s'intende vincolare con specificata l'esatta superficie territoriale della costituenda azienda e la relativa superficie agro-silvo-pastorale, accompagnata dall'elenco delle particelle catastali e da dichiarazioni sostitutive dai quali si evinca la destinazione del territorio con a fianco l'estensione dei terreni e il proprietario o possessore corrispondente;e dai seguenti documenti da produrre in tre copie
 - c) dichiarazioni a firma dei proprietari e/o possessori dei terreni che entrano a far parte dell'azienda da cui risultino:
 - le indicazioni catastali necessarie alla identificazione dei terreni stessi;
 - il titolo di proprietà e/o di possesso;
 - il consenso al richiedente l'istituzione dell'azienda per l'utilizzazione dei terreni;

- d) nel caso di persone giuridiche: atto costitutivo, statuto, certificato di vigenza, deliberazione dell'organo competente per statuto con la quale si incarica il legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari; per gli Enti pubblici delibera dell'organo competente per statuto con la quale si approva l'iniziativa e si dà incarico al legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - e) per le aziende situate nelle zone montane, depresse e/o svantaggiate autocertificazione attestante la classificazione dei territori comunali secondo le zone suddette. Si considerano montani i territori classificati tali ai sensi della Legge 31 gennaio 1994, n. 97; si considerano svantaggiati i territori classificati tali ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni; si considerano depressi i territori classificati tali ai sensi della Legge 22 luglio 1966, n. 614.
2. La documentazione, di cui al comma 1, lettere a) , b), deve essere datata e sottoscritta da un tecnico e dal concessionario che attesti sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati e delle informazioni forniti.
3. Il consenso, di cui al comma 1, lettera c), é vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata della concessione e per gli eventuali successivi rinnovi, salvo eventuale richiesta di esclusione.

Art. 38

Programma di gestione

1. Ai fini di nuova concessione o di richiesta di rinnovo di concessione di azienda agro-turistico-venatoria, il richiedente deve presentare alla Provincia un programma di gestione pluriennale dal quale risultino:
- a) la descrizione particolareggiata delle caratteristiche fisiche, agronomiche e vegetazionali dei terreni interessati;
 - b) gli ordinamenti colturali esistenti e le eventuali modificazioni, nonché gli eventuali miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;
 - c) le specie di fauna selvatica di allevamento che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;
 - d) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione.

Art. 39

Piano di gestione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il titolare della concessione di azienda agro-turistico-venatoria presenta il piano di gestione annuale nel quale sono indicate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni del programma di cui all'art. 38, nonché l'attività svolta nella precedente stagione con la indicazione delle specie e del numero di capi di fauna di allevamento immessi e del rispettivo numero di capi prelevati. In detto piano dovranno, inoltre, essere indicati gli opportuni interventi effettuati e/o da effettuare.

Art. 40

Strutture produttive

1. La Provincia può autorizzare strutture produttive per l'allevamento di fauna selvatica in cattività, da immettere ed utilizzare all'interno dell'azienda medesima, nel rispetto delle disposizioni tecnico-sanitarie previste dalla normativa vigente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia può, inoltre, autorizzare strutture produttive ausiliarie di ambientamento e stabulazione nelle quali è vietato l'esercizio venatorio.
3. Le strutture del tipo di cui al comma 1, finalizzate oltre che alle necessità dell'azienda anche alla commercializzazione, possono essere costituite dal titolare della concessione all'interno del perimetro aziendale, fermi restando gli obblighi tecnico-sanitari ed amministrativi previsti per dette tipologie dall'art.19 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n, 17.

Art. 41

Immissioni di fauna d'allevamento

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito immettere fauna selvatica di allevamento in regola con la certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.
2. La fauna immessa, deve essere possibilmente recuperata al fine di evitare inquinamenti delle specie naturali eventualmente presenti all'interno dell'azienda e nei territori circostanti. Tale fauna, prima dell'immissione, nel caso in cui non dovesse già recare anello identificativo di altro allevamento deve essere marcata e/o munita di anello con il nome specifico dell'azienda.

Art. 42

Gare per cani da caccia

1. La Provincia può autorizzare nelle aziende agro-turistico-venatorie gare per cani da caccia, regolarmente denunciati a norma di legge, anche se non iscritti nei libri genealogici dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana. La richiesta deve essere presentata alla Provincia dal titolare della concessione almeno 15 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della gara. Trascorso tale termine senza che la Provincia si sia pronunciata in merito la richiesta si intende accolta.
2. Durante le gare di cui al precedente comma è sempre vietato lo sparo nel periodo di chiusura della caccia.

Art. 43

Aree cinofile per l'addestramento e l'allenamento dei cani

1. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie, la Provincia, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani e l'educazione cinofila dei cacciatori, può autorizzare, su richiesta del concessionario, la costituzione di aree cinofile delimitate da tabelle con la scritta "Azienda agri-turistico-venatoria – Area cinofila", aventi una superficie non inferiore a 50 ettari e non superiore a 150 ettari, nelle quali è consentito per tutta la stagione venatoria e comunque nel periodo previsto dall'art. 17, comma 3 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 l'attività cinogenetica, con facoltà di sparo, alle specie indicate nel comma 1 dello stesso art. 17, provenienti da allevamento artificiale o in cattività e appositamente liberate.
2. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie l'allenamento e l'addestramento dei cani è inoltre consentito, previa autorizzazione scritta del concessionario, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale, secondo le modalità previsti dall'art. 34 comma 10 dalla Legge Regionale n. 17/1995; del pari è sempre consentito l'esercizio del falco a volo con l'impiego di animali di allevamento.

Art. 44

Strutture recintate all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio agli ungulati è consentito solo in aree recintate di superficie non inferiori a 20 ettari, con divieto di sparo durante il periodo di utilizzazione, ad altre specie di fauna selvatica.

Art. 45

Circolazione veicoli

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie si applicano le norme previste dall'art. 1 lettera g) della Legge Regionale 30 marzo 1987, n. 29, concernenti la disciplina dei veicoli fuoristrada.

SEZIONE IV[^]

Controlli sulle Aziende - Faunistico - Venatorie e sulle Aziende Agri - Turistico - Venatorie

Art. 46

Esercizio del controllo

1. I controlli della Provincia sulle aziende attengono alla regolare e conforme gestione alle disposizioni di legge ed ai piani previsti dal Disciplinare regionale e dal presente Regolamento provinciale, regolarmente predisposti dal titolare della concessione ed approvati dalla Provincia.
2. La Provincia effettua tali controlli attraverso le proprie strutture amministrative e tecniche ovvero avvalendosi eventualmente di altri istituti tecnici e/o scientifici.

SEZIONE V[^]

Regolamentazione Sanzionatoria

(Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 6091 del 29.12.1999)

Sanzioni (Art. 24)

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente disciplinare, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, i titolari di concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agro-turistico-venatoria sono soggetti anche alle sanzioni ed ai provvedimenti ai provvedimenti di cui agli artt. 25, 26 e 27.

2. Le irregolarità accertate attraverso i controlli effettuati nelle aziende, comportano l'adozione, a seconda dei casi, di uno o più dei seguenti provvedimenti a carico del titolare della concessione:

- a) sanzione amministrativa;
- b) diffida;
- c) sospensione della concessione;
- d) revoca della concessione.

3. Le violazioni di cui al comma 2, sono registrate dalla Provincia, al fine del computo delle recidive.

Sanzioni amministrative (Art. 25)

1. Per le violazioni accertate alle disposizioni amministrative e tecniche del presente disciplinare, si applica, ai sensi dell'art. 47, comma 3 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1, in caso di recidiva, per le sottoelencate violazioni delle disposizioni del presente disciplinare, viene accompagnata da diffida al titolare della concessione:

- immissione di fauna selvatica oltre il periodo consentito;
- immissione di specie di fauna selvatica diversa da quelle previste nei programmi di assestamento faunistico-venatorio e nei piani di prelievo;
- mancata o irregolare tenuta dei registri e dei permessi aziendali;
- mancata o irregolare tabellazione per la maggior parte del perimetro aziendale;
- abbattimento di specie indicate nel piano annuale di prelievo senza aver ottenuto, nel caso di aziende faunistico-venatorie, l'approvazione del piano stesso, ovvero, nel caso di aziende agri-turistico-venatorie, senza aver presentato alla Provincia il piano di gestione annuale.

Sospensione della concessione (art. 26)

1. La Provincia può sospendere la concessione dell'azienda per un periodo da 2 a 6 giornate, quando dopo diffida si ripetono le violazioni di cui all'art. 25, comma 2.
2. Nel caso di ulteriore recidiva delle violazioni di cui al comma 1, la Provincia può sospendere la concessione dell'azienda per un periodo da 7 a 21 giorni.
3. La Provincia può sospendere la concessione dell'azienda per un periodo da 3 a 6 mesi qualora il titolare della concessione autorizzi l'esercizio venatorio nel periodo in cui l'azienda è sottoposta a formale provvedimento di sospensione.

Revoca della concessione (Art. 27)

1. La concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agro-turistico-venatoria viene revocata dalla Provincia nei seguenti casi:
 - a) il titolare della concessione o persona da lui autorizzata, eserciti la caccia in azienda faunistico-venatoria, alle specie previste nel piano di prelievo, oltre il termine di chiusura della stagione venatoria.
 - b) il titolare della concessione o persona da lui autorizzata, eserciti la caccia azienda agri-turistico-venatoria, alle specie previste nel piano di gestione annuale oltre il termine di chiusura della stagione venatoria;
 - c) il titolare della concessione sia sottoposto per 3 volte al provvedimento di sospensione della concessione di cui all'art. 26 nello stesso anno;
2. Avverso i provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione, è ammessa opposizione al Presidente della Provincia.